

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DA COVID-19 DA ESPLETARE PRESSO GLI UFFICI DI SPORT E SALUTE S.P.A. DI ROMA, NONCHÉ PRESSO IL PARCO SPORTIVO FORO ITALICO S.S.D. A R.L., EVENTUALMENTE ATTIVABILE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

CIG 9013691D1C - R.A. 119/21/PA

VISTO l'art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

VISTO lo Statuto della Sport e salute S.p.A. approvato in data 26 marzo 2020 ed aggiornato in data 9 settembre 2021;

CONSIDERATO che l'Ing. Giuseppe Di Gregorio (Direttore Acquisti) è stato nominato, con provvedimento del 21 settembre 2021 (Prot. n. 0026575), Responsabile del procedimento per la fase di affidamento nell'ambito delle procedure (Appalti, Concessioni, Sponsorizzazioni), disciplinate dal D.Lgs. 50/2016, pubblicate a partire dalla data della nomina nonché di quelle ancora in corso alla stessa data (d'ora in poi anche solo "RPA");

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d'ora in poi anche solo "D.Lgs. 50/2016") e, in particolare:

- l'art. 60 sulla procedura aperta;
- l'art. 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021 (d'ora in poi anche solo "Decreto semplificazioni"), e, in particolare, l'art. 2, commi 1, a tenore del quale *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto"* e 2, in forza del quale *"Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto*

legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente decreto.”;

CONSIDERATO che fino al 30 giugno 2023 si applica il regime derogatorio al D.Lgs. 50/2016 introdotto a seguito dell'entrata in vigore del Decreto semplificazioni sopra richiamato;

VISTO l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

PRESO ATTO della relazione fornita dal RPA;

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione “Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport – Facility Management” (“Direzione richiedente”) di acquisire le prestazioni in oggetto;

PRESO ATTO che sulla base della relazione fornita dal RPA:

1. si intende procedere all'indizione di una procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, alle condizioni di seguito riportate:
 - **Oggetto dell'appalto:** servizio di sanificazione straordinaria da COVID-19 degli uffici di Sport e salute S.p.A. di Roma, nonché presso il Parco Sportivo Foro Italico S.S.D. a r.l., eventualmente attivabile su tutto il territorio nazionale;
 - **Importo massimo di spesa:** € 1.500.000,00 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Gli oneri per la sicurezza da interferenze sono stati considerati nulli, quindi, pari a zero;
 - **Durata dell'Appalto:** la durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni;
 - **Eventuali opzioni:** la durata del contratto in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, stimato in 6 mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice (cd proroga tecnica), per un importo complessivo di € 250.000,00, al netto di IVA e/o di altre imposte di legge. Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, tenuto conto dell'eventuale proroga tecnica, è pari ad € 1.750.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge così suddiviso:
 - importo massimo di spesa previsto per la durata contrattuale pari ad € 1.500.000,00 (36 mesi);
 - importo massimo di spesa previsto per la proroga tecnica pari ad € 250.000,00+IVA (6 mesi);
 - **Criterio di aggiudicazione:** prezzo più basso, con l'applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 3, ultimo capoverso del Decreto semplificazioni in relazione all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis, del D.Lgs. 50/2016.
 - **Modalità di stipula del contratto:** Scrittura privata;
 - **Modalità di pagamento:** i pagamenti saranno effettuati su rate mensili posticipate riportanti tutte le prestazioni rese nel periodo di riferimento e al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), saranno effettuati esclusivamente tramite lo

strumento del bonifico bancario, entro 60 giorni data fattura, sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall'Impresa aggiudicataria;

- **Garanzie richieste:** Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e Polizza RCT - Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall'affidatario o da persone di cui l'affidatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall'appalto. Il massimale di detta polizza assicurativa deve essere uguale o superiore a € 3.000.000,00 per sinistro e per anno - RCO - Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera. Il massimale di detta polizza assicurativa deve essere uguale o superiore a € 1.500.000,00 per sinistro e per anno;
2. la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori;
 3. non si è proceduto alla suddivisione in lotti dell'appalto in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un'unica tipologia di acquisto (non sussistono dunque i presupposti per la divisione in lotti) e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.
 4. requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:
 - I. iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con l'oggetto dell'appalto, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
 - II. non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - III. fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, non inferiore ad € 400.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività è sanificazione o disinfestazione;
 - IV. possesso di una valutazione di conformità, in corso di validità, del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (o successive revisioni) idonea, pertinente e proporzionata nel settore "sanificazione";
 - V. possesso di valutazione di conformità, in corso di validità, delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma/e EMAS O UNI EN ISO 14001:2015 idonea, pertinente e proporzionata nel settore "sanificazione".

È stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1/2017, tuttavia, in base a quanto disposto dall'ANAC nella Nota Illustrativa al Bando Tipo e nella Relazione AIR, sono state apportate le seguenti deroghe:

- il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni normative entrate in vigore dopo la data di pubblicazione del Bando Tipo ANAC;
- sono stati aggiornati i riferimenti relativi alla gestione della procedura in quanto la stessa si svolgerà in modalità telematica, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori. Di conseguenza, è stata rivista la struttura del documento e sono state aggiornate le modalità di presentazione/sottoscrizione

dei documenti, la gestione delle comunicazioni tra operatore economico e Stazione appaltante e la modalità di verifica dei requisiti speciali richiesti ai fini della partecipazione in quanto, trattandosi di procedura telematica, non è obbligatorio l'utilizzo del sistema AVCPASS;

- è stato eliminato l'obbligo per il Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 di indicare per quali consorziate concorre in quanto si tratta, per tale tipologia di Consorzio, di una facoltà e non di un obbligo, essendo il medesimo dotato di una comune struttura d'impresa che (a differenza di tutti gli altri tipi di consorzio) consente l'esecuzione dell'appalto anche in proprio e quindi non necessariamente tramite consorziate;
- tra i requisiti generali è stato eliminato l'onere, per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, del possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010, in quanto l'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è stato abrogato [Cfr. D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, art. 8, comma 10];
- è stata eliminata la possibilità, per il Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, di ottenere la riduzione della garanzia provvisoria anche attraverso le proprie consorziate in quanto tale principio vale solo per il Consorzio stabile [cfr. anche ANAC, delibera 1° marzo 2017, n. 227];
- è sanabile, mediante soccorso istruttorio la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie simili;
- è stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, in quanto, giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non trovano applicazione il comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse;
- è stato precisato che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante l'esperimento della procedura di "miglioramento" delle offerte prevista dall'art. 77 del R.D. 827/1924 [cfr. Tar Napoli 1560/2016].
- per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, viene precisato nel Disciplinare di gara quanto segue:

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;
- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis, del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:
 - tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
 - le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
 - il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
 - ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del Bando;

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016, indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:
 - per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del Bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
 - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate;

- per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. a), c), c-bis, c-ter), l) del D.Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, presso le società che hanno partecipato alla fusione o presso il cedente dell'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
- rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche nei loro confronti.

Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc);

- è stato precisato che gli esercizi finanziari ai quali farà riferimento il fatturato saranno quelli disponibili, ovverosia approvati, alla data fissata per la presentazione delle Domande di partecipazione/offerte;
- con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 8.2, lettera a) del Disciplinare di gara riferito all'esecuzione negli ultimi tre anni di prestazioni analoghe, è stato precisato che saranno considerati come un unico

contratto, anche più contratti eseguiti contestualmente nei confronti del medesimo committente, ovvero più contratti prorogati o rinnovati ovvero stipulati per ampliare progressivamente i servizi resi dall'appaltatore;

- la Dichiarazione con la quale il concorrente autorizza (o rifiuta) la Stazione Appaltante, in caso di richiesta di accesso agli atti avanzata da una o più concorrenti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, dovrà essere allegata nell'area "Risposta tecnica" in quanto si tratta di informazioni che riguardano prevalentemente gli aspetti tecnici dell'offerta;
 - è stato precisato che in caso di rinnovo l'operatore economico affidatario si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva e della copertura assicurativa [se prevista] pena la risoluzione del contratto.
 - è stata introdotta la facoltà, per la Stazione appaltante, di applicare l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8, del Codice.
 - è stato precisato che, nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante l'esperimento della procedura di "miglioramento" delle offerte prevista dall'art. 77 del R.D. 827/1924 [cfr. Tar Napoli 1560/2016].
5. Il Capitolato tecnico è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 29 gennaio 2021 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".
6. Potrà essere richiesto dalla Direzione richiedente all'operatore economico aggiudicatario di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della verifica dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del Decreto semplificazioni, a tenore del quale *"1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente Decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo Decreto Legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e fino alla data del 30 giugno 2023:*
- a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura";*
- Il pagamento è condizionato all'esito positivo di tali verifiche; in caso di esito negativo la Stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso, previa esibizione della pertinente

documentazione, delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

VISTO il DUVRI elaborato dal competente ufficio Prevenzione e Protezione nel quale sono indicati i costi della sicurezza da interferenze pari ad Euro 00,00;

TENUTO CONTO che Sport e salute, nell'ambito della presente procedura, agisce anche per conto del CONI;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è l'Arch. Marco Ducci;

PRESO ATTO che il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà nominato prima della stipula del contratto;

CONSIDERATO che, trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolante per la stazione appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all'atto dell'emissione dell'ordine di acquisto su SAP;

PRESTO ATTO che per la ricezione delle offerte si applicano i termini ridotti di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) del Decreto semplificazioni;

RITENUTO che, ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'art. 1, comma 1, del Decreto semplificazioni (a norma del quale *“l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento”*), la data di adozione dell'atto di avvio del procedimento coincide con la data di invio del Bando alla GUUE;

DETERMINA:

di autorizzare l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio di sanificazione straordinaria da COVID-19 degli uffici di Sport e salute S.p.A. di Roma, nonché presso il Parco Sportivo Foro Italico S.S.D. a r.l., eventualmente attivabile su tutto il territorio nazionale, alle condizioni sopra indicate.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Avv. Vito Cozzoli

